



Prot. 7261
Trieste, 07/03/2007

Titolo VI Classe 5

N. 424 /2007

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** l'art. 89 del D.P.R. 382/80, relativamente alla costituzione di Centri di ricerca interdipartimentali;
- ACQUISITO** il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanza del 19.2.2007, in merito alla proposta di costituzione di un Centro Interdipartimentale "Mente e Linguaggio";
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28.2.2007, con cui sentito il parere favorevole del Senato Accademico del 20.2.2007, è stata approvata la costituzione del Centro Interdipartimentale "Mente e Linguaggio" ed il relativo Regolamento;
- CONSIDERATA** la necessità di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.2.2007;

DECRETA

Art. 1. E' istituito a far tempo dalla data del presente decreto il Centro Interdipartimentale "Mente e Linguaggio".

Art. 2. Viene data esecuzione ed efficacia al Regolamento del Centro Interdipartimentale "Mente e Linguaggio", nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.

Art. 3. Il Regolamento del Centro Interdipartimentale "Mente e Linguaggio" di cui all'art. 2, posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1, entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.


IL RETTORE



**REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
“MENTE E LINGUAGGIO”**

ART. 1 - Costituzione

Su proposta delle seguenti strutture scientifiche:

Dipartimento di Filosofia

Dipartimento di Psicologia

Dipartimento di Scienze dell'Antichità

presso l'Università degli Studi di Trieste è costituito il Centro Interdipartimentale “Mente e Linguaggio” (d'ora in avanti Centro).

ART. 2 - Finalità

Con specifico riferimento ai processi linguistici e comunicativi, il Centro ha le seguenti finalità:

1. sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca teorica e applicativa;
2. collegamento con altre realtà scientifiche operanti nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia, con strutture assistenziali quali le ASS, e con altri Enti pubblici e privati;
3. fornitura di servizi nei settori educativo, sanitario e della comunicazione;
4. promozione di attività dedicate alla formazione principalmente di giovani ricercatori, di operatori del settore socio-sanitario e della scuola e di attività ECM (Educazione Continua in Medicina).
5. promozione e supporto dell'attività didattica nei corsi di studio pertinenti, nonché di altre attività didattiche istituzionali quali Dottorati di Ricerca, Master, Scuole di Specializzazione, anche mediante tecniche dell' *e-learning*;
6. diffusione delle conoscenze e dei risultati della propria attività mediante la promozione e l'organizzazione di congressi, conferenze, mostre, seminari, *advanced schools*.

ART. 3 - Adesione

Partecipano al Centro i docenti, i ricercatori e i gruppi di ricerca impegnati nei progetti approvati dal comitato del Centro (Cfr. Art. 4).

Il Comitato del Centro può deliberare sulla partecipazione di personale esterno all'Università di Trieste, in particolare in presenza di rapporti convenzionali.

Successivamente alla sua costituzione possono aderire al Centro Dipartimenti che non figurano fra i proponenti.

ART. 4 - Partecipanti alla realizzazione dei progetti, collaboratori, personale

La partecipazione all'attività del Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Trieste avviene attraverso l'impegno assunto relativamente a un progetto e non modifica la loro afferenza ai rispettivi Dipartimenti.

I gruppi di ricerca, di cui al primo comma dell'art. 3, possono comprendere collaboratori di ricerca esterni e avvalersi di personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Università di Trieste o da altri enti. Per i collaboratori di ricerca e per il personale esterno si applicano le disposizioni vigenti.

Il Centro stabilisce rapporti di collaborazione con altre strutture mediante appositi accordi convenzionali, che regolano tali rapporti.



ART. 5 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Comitato, il Coordinatore, e la Giunta.

ART. 6 - Comitato

Il Comitato è composto da:

1. due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, eletti tra i professori e ricercatori appartenenti al rispettivo Consiglio;
2. il Direttore del Dipartimento individuato quale Centro di spesa *pro-tempore*, qualora non sia già componente del Comitato ai sensi del precedente punto 1;
3. un rappresentante per ciascuno dei gruppi di ricerca aderenti al Centro e non appartenenti ad uno dei Dipartimenti aderenti, limitatamente al periodo di esecuzione del progetto di ricerca e, in ogni caso, con un massimo di due rappresentanti appartenenti ad uno stesso Dipartimento non aderente al Centro.

Il Comitato ha il compito:

1. di eleggere il Coordinatore;
2. di eleggere i membri elettivi della Giunta;
3. di formulare le valutazioni dei progetti di cui all'art. 4;
4. di approvare i rendiconti annuali e consuntivi prodotti dai responsabili di progetto.

In caso di parità nelle votazioni del Comitato, prevale il voto del Coordinatore.

ART. 7 - Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Comitato tra i suoi membri con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per un secondo mandato triennale.

Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni.

ART. 8 - Giunta

La Giunta è composta

1. dal Coordinatore;
2. dal Direttore del Dipartimento che funge da Centro di spesa *pro-tempore*, qualora non sia già Coordinatore del Centro;
3. da due dei rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, eletti in seno al Comitato con la maggioranza dei due terzi dei presenti; i rappresentanti sono eletti per un triennio e sono rieleggibili per un secondo mandato triennale.

La Giunta è l'organo esecutivo del Centro.

Le delibere della Giunta vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

ART. 9 - Finanziamenti

Il Centro può disporre di fondi trasferiti dai Dipartimenti aderenti per la realizzazione di specifici progetti che intendano sostenere e di fondi erogati da:

1. Ministero dell'Università e della Ricerca
2. Commissione dell'Unione Europea, attraverso programmi di sostegno alla ricerca ed alla formazione;
3. Università di Trieste, attraverso progetti di ricerca di Ateneo (PRA) ed altri strumenti;
4. Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
5. Soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'attività del Centro con contratti, contributi, donazioni, erogazioni in favore di Borse di Studio e altre forme di supporto.



Le richieste di finanziamento per progetti che ricadano sotto l'egida del Centro devono essere approvate dal suo Comitato e inoltrate al soggetto finanziatore, firmate dal responsabile del progetto e dal Coordinatore.

Il responsabile di un progetto realizzato sotto l'egida del Centro deve far approvare i rendiconti annuali e un rendiconto finale, scientifico e contabile, dal Comitato del Centro, e trasmetterli, se richiesti, a soggetti finanziatori attraverso il Coordinatore del Centro.

ART. 10 - Gestione amministrativa e patrimoniale

In attuazione dei disposti dell'art. 3 e del Titolo IV del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare dell'art. 95, il Centro opererà quale Centro di Spesa Non Autonomo la cui gestione amministrativa e patrimoniale, su proposta del Comitato, è affidata dal Consiglio di Amministrazione a uno dei Dipartimenti aderenti, verificata la disponibilità dello stesso.

Di norma la gestione è affidata al Dipartimento di afferenza del Coordinatore in carica, per un periodo non inferiore a tre esercizi finanziari.

Il Dipartimento che funge da Centro di spesa è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l'individuazione delle voci riguardanti l'attività del Centro.

Il Coordinatore fornisce al Direttore e al Segretario Amministrativo del Dipartimento, che funge da Centro di spesa le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile in capo al Direttore del Dipartimento interessato.

ART. 11 - Norme finali e transitorie

Al fine della costituzione del Comitato, ciascuno dei Dipartimenti proponenti è tenuto a designare i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento. La mancata nomina dei propri rappresentanti sarà ritenuta rinuncia all'adesione al Centro.

Nella seduta di insediamento, convocata dal decano, il Comitato provvederà all'elezione del Coordinatore, alla nomina dei due rappresentanti dei Dipartimenti aderenti nella Giunta del Centro, all'individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse e dell'eventuale integrazione del Comitato stesso con il Direttore di Dipartimento di cui al punto 2 dell'art. 6.

Il Coordinatore del Centro provvede a diffondere fra tutti i Dipartimenti dell'Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri gruppi di ricerca.